FATTI DI CAUSA

(omissis) e (omissis), in proprio e nella qualità di genitori dell'allora minore (omissis), citarono in giudizio, con atto del 19/11/2002 davanti al Tribunale di Palermo il Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola Elementare (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) per sentirli condannare al risarcimento dei danni patìti dal minore, quando, mentre si trovava in classe durante l'ora di lezione, dall'esterno dell'istituto una cartella, gettata all'interno della classe dalla strada prospiciente, mandò in frantumi un vetro che scheggiò e danneggiò un suo occhio. Nella resistenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul ragazzo che, dall'esterno dell'istituto, aveva gettato la cartella all'interno della classe, il Tribunale di Palermo condannò (omissis) (omissis) e (omissis) a risarcire a (omissis) la somma di € 121.927,00, e ai genitori del medesimo € 12.270 ciascuno, rigettò la domanda proposta nei confronti del Ministero, della Scuola Elementare e dell'insegnante, (omissis), compensando le spese.

OrizzonteScuola

La Corte d'Appello di Palermo, adita dai genitori del ragazzo danneggiante, con sentenza del 25/1/2017, in accoglimento parziale dell'appello estese la responsabilità dell'incidente anche all'insegnante (omissis), ritenendo che non avesse fornito la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, ai sensi dell'art. 2048 c.c.; estese la responsabilità anche al Ministero dellI'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in solido con gli appellanti e condannò la (omissis) a tenere indenne il Ministero di quanto quest'ultimo avrebbe corrisposto ai danneggiati.

Mentre il primo giudice aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell'insegnante e ritenuto che il danno fosse dipeso esclusivamente dalla *culpa in vigilando* dei genitori del minore danneggiante, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'insegnante fosse

responsabile, in solido con il Ministero, per non aver provato di non aver potuto impedire il danno e che tale comportamento dovesse essere ritenuto particolarmente grave in quanto, stante la vicinanza dell'aula alla strada pubblica (da dove era pervenuto il fatto dannoso) e tenuto conto della giovane età dei discenti, sia l'insegnante sia il plesso scolastico avrebbero dovuto apprestare maggiore vigilanza sugli alunni esposti a maggiori rischi provenienti dall'esterno.

Avverso quest'ultima sentenza (omissis) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis), danneggiato e genitori del medesimo, (omissis) che propone cinque motivi di ricorso incidentale, il Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e la Scuola Elementare (omissis) (omissis) che propongono un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il P.G. deposita conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di (omissis), rigettati il primo, il terzo e il quarto ed assorbito il quinto, e del rigetto del ricorso principale di (omissis) e del ricorso incidentale del Ministero e della Scuola.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Occorre preliminarmente affrontare il primo motivo del ricorso principale ed il quarto dell'incidentale dell'insegnante (omissis) che afferiscono entrambi alla pretesa *culpa in vigilando* di quest'ultima. I ricorrenti assumono che illegittimamente la sentenza avrebbe ipotizzato una presunzione di colpa in capo all'insegnante mentre alla medesima non sarebbe stato imputabile alcun comportamento né commissivo né omissivo. La sussunzione del caso sotto l'art. 2048 c.c. avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione del fatto che il danneggiante non apparteneva al plesso scolastico ma era un terzo estraneo, sicchè neppure sarebbe stato esigibile, da parte dell'insegnante presente in quel momento in aula, un comportamento

correttivo nei confronti del medesimo. Il comportamento del terzo avrebbe dovuto essere valutato quale non prevedibile né normale, ascrivibile al fortuito e dunque in alcun modo imputabile all'insegnante. L'imprevedibilità dell'evento sarebbe stata confermata dalla circostanza che nulla di simile si era mai verificato, di guisa da dover escludere il nesso causale tra il dovere di vigilanza dell'insegnante ed il fatto dannoso. Ugualmente dovrebbe escludersi la responsabilità contrattuale o da contatto sociale dell'insegnante, non potendo configurarsi un'obbligazione avente ad oggetto la prevenzione di un comportamento del tutto imprevedibile.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

La decisione impugnata non si fa carico di valutare quale condotta, tenuto conto dello stato dei luoghi, potesse in concreto dirsi esigibile dall'insegnante per evitare che un terzo, transitando all'esterno dell'istituto, tenesse una condotta tale da recare nocumento agli allievi che si trovavano all'interno della classe durante lo svolgimento della lezione. La scelta decisoria non è invero passata attraverso un plausibile esame controfattuale, al fine di individuare il comportamento dell'insegnante idoneo ad evitare il danno, così valutando, nello specifico, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento lesivo.

2. Con altri motivi di ricorso incidentale (omissis) chiede la cassazione dell'impugnata sentenza per violazione del giudicato che si sarebbe formato sul proprio difetto di legittimazione passiva o sull'assenza dell'interesse ad agire. I motivi restano assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dell'unico motivo del ricorso principale e del quarto motivo dell'incidentale. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale, relativo al regime delle spese del grado di appello, resta assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto, quanto all'unico motivo del ricorso principale ed al quarto dell'incidentale, gli altri motivi assorbiti, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello

di Palermo che, in diversa composizione, farà applicazione dei suindicati principi e provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'unico motivo del ricorso principale ed il quarto dell'incidentale, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile il 9/10/2018

Il Presidente